

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
 <i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
84/C 267/01	ECU.....	1
84/C 267/02	Comunicazioni delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo	2
84/C 267/03	Aiuti di Stato (Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea) — Comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE, agli interessati diversi dagli Stati membri e concernente aiuti previsti dal governo francese a favore di un'impresa cartaria situata a Rouen.....	3
84/C 267/04	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	3
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
84/C 267/05	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca	4
84/C 267/06	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.....	5
84/C 267/07	Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana	6

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

5 ottobre 1984

(84/C 267/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	45,3251	Dollaro USA	0,736754
Franco belga e lussemburghese fin.	45,7561	Franco svizzero	1,84999
Marco tedesco	2,23494	Peseta spagnola	125,543
Fiorino olandese	2,52080	Corona svedese	6,35266
Sterlina inglese	0,592484	Corona norvegese	6,46686
Corona danese	8,09177	Dollaro canadese	0,969273
Franco francese	6,85918	Scudo portoghese	118,617
Lira italiana	1386,57	Scellino austriaco	15,7002
Sterlina irlandese	0,722308	Marco finlandese	4,64671
Dracma greca	91,7921	Yen giapponese	181,794
		Dollaro australiano	0,883928
		Dollaro neozelandese	1,50850

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. L 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazioni delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo

(Comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pag. 43)

(84/C 267/02)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1446/84 della Commissione, del 25 maggio 1984, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV c) e d) (GU n. L 140 del 26. 5. 1984, pag. 9)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1447/84 della Commissione, del 25 maggio 1984, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV a) e b), V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 140 del 26. 5. 1984, pag. 12)	4. 10. 1984	Offerte rifiutate
Regolamento (CEE) n. 1604/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 36)	4. 10. 1984	27,98 ECU/t

Gara	Gara n.	Data della decisione della Commissione	Prezzo minimo di vendita
Regolamento (CEE) n. 1923/84 della Commissione, del 5 luglio 1984, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano (GU n. L 179 del 6. 7. 1984, pag. 11)	3	3. 10. 1984	Olio d'oliva extra vergine: 348 311 Lit/100 kg Olio d'oliva vergine fino: 341 338 Lit/100 kg Olio d'oliva vergine semi-fino: 325 125 Lit/100 kg Olio di sansa di oliva 5°: 166 123 Lit/100 kg
Regolamento (CEE) n. 1578/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento greco (GU n. L 151 del 7. 6. 1984, pag. 25)	4	3. 10. 1984	Olio d'oliva extra vergine: 20 558 Dra/100 kg Olio d'oliva vergine fino: 20 528 Dra/100 kg Olio d'oliva vergine semi-fino: 20 478 Dra/100 kg Olio d'oliva vergine lampante: 19 588 Dra/100 kg

AIUTI DI STATO

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE, agli interessati diversi dagli Stati membri e concernente aiuti previsti dal governo francese a favore di un'impresa cartaria situata a Rouen

(84/C 267/03)

La Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, seconda frase, nei confronti di aiuti che il governo francese avrebbe autorizzato a favore di un'impresa che fabbrica carta da giornali e carta da stampa LWC. Secondo la Commissione, infatti, questi aiuti non notificati, dell'ammontare di 2,3 miliardi di FF e concessi sotto forma di sovvenzioni e di prestiti senza interessi, rischiano di influenzare gli scambi in misura contraria all'interesse comune.

La Commissione fa presente l'effetto sospensivo della procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, nel senso che un eventuale aiuto può essere concesso soltanto dopo la decisione finale della Commissione; essa sottolinea inoltre che tutti gli aiuti concessi senza essere preventivamente notificati e prima di una decisione finale della Commissione nel quadro della procedura in questione sono illegali e possono di conseguenza formare oggetto di una domanda di rimborso.

Conformemente alle ricordate disposizioni dell'articolo 93, la Commissione invita tutti gli interessati diversi dagli Stati membri a trasmetterle le loro osservazioni in merito all'aiuto proposto, nel termine di un mese a decorrere dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee,
200, rue de la Loi,
B-1049 Bruxelles.

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(84/C 267/04)

La Commissione, con decisione 3 ottobre 1984, ha autorizzato i paesi del Benelux ad escludere dal trattamento comunitario mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazze e per bambini, diversi dei bambini piccoli (bébes), della sottovoce ex 60.04 B IV, categoria 13, originari della Corea del Sud e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dal 18 settembre 1984 sino al 31 dicembre 1984.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3796/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

COM(84) 483 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 19 settembre 1984)

(84/C 267/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, l'importazione di merluzzo bianco essicato e salato si effettua con sospensione totale dei dazi doganali;

considerando peraltro che la Comunità ha aperto, nell'ambito di impegni internazionali e di accordi di pesca, delle concessioni tariffarie per il merluzzo bianco, in particolare per il prodotto salato;

considerando tuttavia che le prospettive di evoluzione della produzione comunitaria dovrebbero, a breve scadenza, modificare sostanzialmente le condizioni di approvvigionamento del mercato comunitario;

considerando che, di conseguenza, non vi sono più validi motivi, per non perturbare l'equilibrio del mercato, di mantenere la sospensione totale, permanente

e senza limiti quantitativi dei dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in causa;

considerando che è pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 3796/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81 è sostituito dal seguente:

«1. Sono totalmente sospesi i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti indicati nella seguente tabella:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
03.01 B I c) 1	Tonni destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 69/335/CEE concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali

COM(84) 403 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 20 settembre 1984)

(84/C 267/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le imposte indirette sulla raccolta di capitali sono state armonizzate nella Comunità con la direttiva 69/335/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 74/553/CEE ⁽²⁾; che la direttiva 73/80/CEE del Consiglio ⁽³⁾ ha fissato le aliquote comuni di tali imposte;

considerando che gli effetti economici dell'imposta sui conferimenti sono sfavorevoli al raggruppamento e allo sviluppo delle imprese; che tali effetti sono particolarmente negativi nell'attuale congiuntura, la quale impone di attribuire priorità assoluta al rilancio degli investimenti;

considerando che la migliore soluzione per realizzare tali obiettivi consisterebbe nel sopprimere l'imposta sui conferimenti; che, peraltro, la diminuzione del gettito fiscale che ne deriverebbe risulta inaccettabile per alcuni Stati membri; che si deve quindi lasciare agli Stati membri la possibilità di esentare o di assoggettare all'imposta sui conferimenti, totalmente o parzialmente, le operazioni che rientrano nel campo d'applicazione di tale imposta, restando inteso che l'aliquota applicata deve essere unica all'interno di uno stesso Stato membro;

considerando che è opportuno esentare obbligatoriamente le operazioni attualmente soggette all'aliquota ridotta dell'imposta sui conferimenti, nonché quelle per cui la riscossione dell'imposta sui conferimenti è attualmente facoltativa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/335/CEE è modificata come segue:

1. La frase introduttiva dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituita dal testo seguente:

«2. Le seguenti operazioni possono continuare ad essere assoggettate all'imposta sui conferimenti se, alla data del 1° luglio 1984, l'aliquota ad esse applicabile era dell'1 %».

2. L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

1. Gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni di cui alla presente direttiva che, alla data del 1° luglio 1984, erano esentate o assoggettate ad un'aliquota pari o inferiore a 0,50 %.

2. Gli Stati membri possono esentare dall'imposta sui conferimenti o assoggettare ad un'aliquota massima dell'1 % le operazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1».

3. La frase introduttiva dell'articolo 8 è sostituita dal testo seguente:

«Gli Stati membri esentano dall'imposta sui conferimenti le operazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 riguardanti:».

4. Gli articoli 6 e 9 sono soppressi.

5. L'articolo 7 diventa articolo 6 e l'articolo 8 diventa articolo 7; gli articoli da 10 a 15 diventano articoli da 8 a 13.

Articolo 2

La direttiva 73/80/CEE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1986 e ne danno comunicazione immediata alla Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 249 del 3. 10. 1969, pag. 25.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 13. 11. 1974, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 103 del 18. 4. 1973, pag. 15.

Proposta di direttiva del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

COM(84) 489 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 24 settembre 1984)

(84/C 267/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la fabbricazione e lo smercio dei prodotti surgelati destinati all'alimentazione umana («alimenti surgelati») rivestono un'importanza sempre maggiore nella Comunità;

considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali riguardanti gli alimenti surgelati ne ostacolano la libera circolazione; che dette differenze possono creare condizioni di concorrenza ineguali e pertanto incidere direttamente sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che, di conseguenza, è necessario ravvicinare dette legislazioni;

considerando che in ogni caso è opportuno stabilire i criteri generali cui deve essere conforme qualsiasi alimento surgelato;

considerando che in seguito potranno essere emanate all'occorrenza, per taluni gruppi di alimenti surgelati, disposizioni speciali a complemento dei principi generali, in conformità della procedura applicabile a ciascuno di questi gruppi;

considerando che la surgelazione mira a conservare le caratteristiche intrinseche degli alimenti mediante un processo di congelazione rapida e che è necessario raggiungere, al centro termico del prodotto, una temperatura pari o inferiore a -18°C ;

considerando che ad una temperatura di -18°C qualsiasi attività microbiologica o enzimatica in grado di alterare la qualità di un prodotto alimentare è sospesa e che ne deriva la necessità di mantenere almeno questa temperatura, sia pure con una certa tolleranza tecnicamente inevitabile, durante l'immagazzinamento e la distribuzione degli alimenti surgelati prima della loro immissione sul mercato per il consumatore finale;

considerando che le fluttuazioni verso l'alto sono necessarie per motivi tecnici e quindi possono essere tollerate a condizione che rientrino nei limiti stabiliti dal buon uso normale del commercio e non nuociano alla qualità del prodotto;

considerando che in caso di interruzione della catena del freddo, il prodotto in questione deve essere sottoposto ad un controllo al fine di evitare perdite ingiustificate pur garantendo la protezione dei consumatori;

considerando che le prestazioni di alcuni impianti tecnici attualmente utilizzati per le vendite al dettaglio degli alimenti surgelati non sono tali da garantire sempre il rispetto integrale dei limiti di temperatura imposti dalla presente direttiva e che si deve pertanto prevedere un regime transitorio che consenta di ammortizzare normalmente il materiale esistente;

considerando che la presente direttiva può limitarsi ad enunciare gli obiettivi da raggiungere per quanto riguarda tanto l'attrezzatura utilizzata per l'operazione di surgelazione, quanto le temperature da rispettare nelle installazioni e nelle attrezzature di immagazzinamento, di motivazione e di distribuzione;

considerando che è compito degli Stati membri garantire, mediante controlli ufficiali, che il materiale utilizzato sia tale da soddisfare questo obiettivo;

considerando che siffatto controllo rende inutile qualsiasi sistema di accertamento ufficiale negli scambi commerciali;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di utilizzare fluidi criogeni, il che implica il loro contatto diretto con gli alimenti surgelati e che, pertanto, detti fluidi debbono essere sufficientemente inerti per non cedere agli alimenti un quantitativo di costituenti che possa presentare un pericolo per la salute umana, modificare in modo inaccettabile la composizione degli alimenti od alterare le loro caratteristiche organolettiche;

considerando che per conseguire questo obiettivo occorre definire l'elenco di queste sostanze e fissarne i criteri di purezza nonché le condizioni di impiego;

considerando che gli alimenti surgelati destinati al consumatore finale sono soggetti, per quanto riguarda l'etichettatura, alle norme istituite dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura, la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale e la relativa pubblicità ⁽¹⁾; che la presente direttiva può pertanto limitarsi a prescrivere le diciture specifiche per gli alimenti surgelati;

considerando che al fine di agevolare gli scambi è opportuno fissare anche le norme sull'etichettatura degli alimenti surgelati non destinati ad essere venduti tali e quali al consumatore finale;

considerando che, allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura è opportuno affidare alla Commissione l'adozione di misure esecutive di carattere tecnico;

considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari, occorre fissare una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione all'interno del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito dalla decisione 69/414/CEE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda i surgelati destinati all'alimentazione umana, denominati qui di seguito «alimenti surgelati».

2. Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «alimenti surgelati» i prodotti alimentari presentati come tali, che sono stati sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto surgelazione, che permette di superare con la rapidità necessaria in funzione della natura del prodotto la zona di cristallizzazione massima del prodotto e tale che la temperatura al centro termico sia pari o inferiore a -18°C ;

I gelati non sono considerati alimenti surgelati ai sensi della presente direttiva.

3. L'applicazione della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni comunitarie derivanti

- a) da una organizzazione comune dei mercati nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- b) dall'igiene veterinaria.

Articolo 2

La denominazione «alimento surgelato» e la qualifica «surgelato» sono riservate ai prodotti definiti all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

1. Le materie prime usate per la fabbricazione degli alimenti surgelati devono essere di qualità sana, leale e commerciale.

2. L'operazione di surgelazione deve essere effettuata mediante attrezzature idonee.

Essa deve essere effettuata immediatamente dopo la preparazione del prodotto da trattare.

Articolo 4

1. L'elenco dei fluidi criogeni il cui uso a contatto diretto con i surgelati è autorizzato, ad esclusione di qualunque altro fluido, viene compilato conformemente all'articolo 100 del trattato.

Detto elenco fissa, se del caso,

- a) i criteri di purezza per i fluidi criogeni;
- b) i limiti dei residui da non superare negli alimenti surgelati.

2. Le modifiche da apportare alle disposizioni del paragrafo 1 in conseguenza dei progressi nel campo scientifico e tecnico sono decise, eventualmente previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 5

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la temperatura degli alimenti surgelati durante l'immagazzinamento, il trasporto e la permanenza nei mobili di vendita al consumatore finale deve essere mantenuta, in qualsiasi punto del prodotto, a -18°C , e ancor più bassa.

2. Sono tollerate fluttuazioni verso l'alto di breve durata, che non possono superare

- a) 3°C durante l'immagazzinamento ed il trasporto non a scopo di distribuzione locale,
- b) 6°C durante la distribuzione locale, e nei mobili di vendita al consumatore finale.

3. In caso di superamento accidentale o imprevedibile delle tolleranze di cui al paragrafo 2, il prodotto in questione deve essere sottoposto ad un controllo al fine di stabilire la destinazione da riservargli.

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

Articolo 6

1. Gli Stati membri provvedono ad un controllo ufficiale mediante sondaggio:

- a) dell'impianto utilizzato per la surgelazione,
- b) delle temperature dei surgelati durante l'immagazzinamento, il trasporto e la permanenza nei mobili di vendita al consumatore finale.

2. Gli Stati membri si astengono dall'esigere che in vista o all'atto della commercializzazione degli alimenti surgelati l'ottemperanza alle condizioni di cui al paragrafo 1 sia attestata da un certificato ufficiale.

Articolo 7

Gli alimenti surgelati destinati al consumatore finale devono essere condizionati dal fabbricante oppure dal confezionatore in imballaggi chiusi che proteggono gli alimenti da qualunque influsso nocivo e da consegnare intatti ai consumatori.

Articolo 8

La denominazione di vendita degli alimenti surgelati destinati al consumatore finale è completata dall'indicazione «surgelato» oppure «alimento surgelato».

2. L'etichettatura di questi alimenti comporta inoltre l'indicazione obbligatoria del periodo durante il quale essi possono essere immagazzinati al domicilio del consumatore finale e della temperatura di conservazione o dell'impianto di conservazione richiesto.

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni che la Comunità è tenuta ad emanare in materia, l'etichettatura degli alimenti surgelati non destinati ad essere venduti tali e quali al consumatore finale comporta unicamente le seguenti indicazioni obbligatorie:

- a) denominazione di vendita, definita all'articolo 5 della direttiva 79/112/CEE e completata conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva;
- b) quantitativo netto, tranne nel caso dei prodotti presentati alla rinfusa;
- c) data di fabbricazione o una indicazione che consenta di identificare la partita;
- d) nome o ragione sociale ed indirizzo del fabbricante del confezionatore oppure di un venditore stabilito nella Comunità;

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), figurano sull'imballaggio o su un'etichetta ivi apposta.

Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), figurano

- sia sull'imballaggio o sull'etichetta ivi apposta,
- sia sui documenti commerciali che si riferiscono al prodotto in questione.

3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate eventuali disposizioni comunitarie più precise o più ampie in materia di metrologia.

Articolo 10

Gli Stati membri non possono, per ragioni riguardanti la loro composizione, le loro caratteristiche di fabbricazione, la loro confezione o la loro etichettatura, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti definiti all'articolo 1.

Articolo 11

Le modalità relative al prelievo di campioni ed i metodi di analisi necessari al controllo delle condizioni di surgelazione e delle temperature degli alimenti surgelati sono determinati con la procedura di cui all'articolo 12.

Articolo 12

1. Ove si faccia riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, qui di seguito denominato «comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da attuare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza qualificata; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione attua le misure proposte quando sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure proposte non sono conformi al parere del comitato, oppure in mancanza di detto parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da mettere in atto. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

- c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data di presentazione delle proposte, la Commissione attua le misure previste.

Articolo 13

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Dette misure sono applicate in modo da:

- permettere non oltre il 1° maggio 1985, il commercio dei prodotti conformi alle disposizioni della stessa;

- vietare dal 1° maggio 1986 il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni della stessa.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono rinviare al 1° gennaio 1995 l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

CEDEFOP
CENTRE EUROPÉEN POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

LE CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE, L'EMPLOI, LES QUALIFICATIONS ET LA FORMATION

La conférence sur «le changement technologique, l'emploi, les qualifications et la formation» a été organisée conjointement par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) et la Commission des Communautés européennes, direction générale V (emploi, affaires sociales, éducation). Elle s'est déroulée dans le bâtiment du Reichstag, à Berlin, du 24 au 26 novembre 1982. L'auteur ne présente pas ici un rapport au sens conventionnel, mais il a également récapitulé, analysé, ordonné, synthétisé et discuté dans un cadre général la totalité des contributions écrites et orales à la conférence. Ces contributions incluent les documents présentés à la réunion plénière, ceux destinés aux groupes de travail, les rapports écrits sur les activités des groupes, ainsi que leur présentation et toutes les autres contributions orales.

Langues de parution: allemand, anglais, danois, français.

79 pages

ISBN 92-825-4015-4
HX-38-83-427-FR-C

Prix publics au Luxembourg, TVA exclue: Écu 4; BFR 183; FF 27; DR 314; LIT 5 400.

OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
L-2985 Luxembourg

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
OTTAVA RELAZIONE ANNUALE (1982)

L'anno 1982 è stato caratterizzato dal proseguimento della discussione sulla proposta di revisione del regolamento del FESR presentata nell'ottobre 1981, dall'attuazione di azioni specifiche di sviluppo regionale, cosiddette «azioni fuori quota», adottate nell'ottobre 1980 dal Consiglio, e dalla presentazione nel novembre 1982 di proposte per una seconda serie di azioni fuori quota.

Nel 1982 la dotazione del Fondo, sezione entro quota, ha registrato soltanto un aumento del 14,25 % e gli stanziamenti d'impegno disponibili sono ammontati a 1 817 milioni di ECU, con un incremento del 12,5 % rispetto al 1981; tali stanziamenti sono stati impegnati quasi integralmente (1 812 milioni di ECU). I pagamenti effettuati nel 1982 hanno raggiunto 950 milioni di ECU, pari al 92,2 % degli stanziamenti di bilancio disponibili.

Per la sezione fuori quota, gli stanziamenti d'impegno disponibili ammontavano a 151 milioni di ECU. Nel corso dell'anno 1982 sono stati impegnati quasi 33 milioni di ECU, con i quali salgono a 73 milioni di ECU gli importi impegnati dal 1981 (pari a quasi il 34 % dell'importo quinquennale previsto per le azioni comunitarie specifiche). I pagamenti sono ammontati a 22 milioni di ECU.

114 pagine.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4117-7

CB-38-83-677-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 9,80 ECU 450 FB 13 500 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ RELAZIONE 1983

Il presente documento costituisce la nona versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

427 pagine.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4072-3

Pubblicazione n. CB-38-83-637-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 20,68 ECU 950 FB 28 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

